

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1875

economista generale a prendere un provvedimento di quella sorta, come pure di esaminare, se il provvedimento fosse regolare, e se l'Economato non si fosse arrogata un'ingerenza che la legge non gli attribuisce. Ma il Ministero non ha potuto ancora istituire questo esame, perchè, lo ripeto, nessuna lagnanza gli è stata presentata.

Entrando per poco nel fondo della questione, non posso dissimulare all'onorevole Manfrin che la materia è molto delicata. Io sono disposto a riconoscere con lui che non vedo troppo chiaramente come l'economista generale debba immischiarsi negli affari di cui egli ha ragionato.

Quando avviene che un beneficiato sia sospeso dall'ufficio, ed anche dalla prebenda, se non si assoggetta al provvedimento del suo superiore, può insistere e sostenere che egli, colpito da ingiusto provvedimento, crede di essere nel diritto di rimanere nel possesso della sua prebenda; e se non gli sarà permesso l'esercizio delle funzioni spirituali, per lo meno non gli potrà essere tolto il possesso, che ritiene, dei beni annessi al suo ufficio, sino a che non sia riconosciuto che il provvedimento ecclesiastico debba avere, anche per gli effetti civili, la sua esecuzione.

Ma chi farà questo giudizio? Chi riconoscerà, se il provvedimento ecclesiastico debba essere anche eseguito per gli effetti civili? Certamente, come diceva l'onorevole Manfrin, nessuno può fare questo giudizio tranne l'autorità civile, quella dei tribunali. L'articolo 17 della nota legge sulle guarentigie lo dice molto chiaramente. Esso prescrive che nessun provvedimento ecclesiastico potrà produrre i suoi effetti civili quando offenda i diritti privati, o, anche peggio, offenda una legge dello Stato. Un provvedimento dell'autorità ecclesiastica, che fosse contrario ai principii del nostro diritto, che non fosse emanato nemmeno secondo le forme che la legge canonica prescrive, come, per esempio, senza sentire le parti, sarebbe un provvedimento illegittimo, e se il beneficiato si opponesse alla sua esecuzione, sarebbe tratto davanti ai tribunali o dal superiore ecclesiastico, il quale premuova l'esecuzione del suo provvedimento, o da un altro ecclesiastico, a cui il superiore abbia dato il diritto di godere della prebenda e di esercitare l'annesso ufficio. Si farà allora una lite, sorgerà una contestazione civile, il tribunale pronuncerà, se debba o no aver esecuzione il provvedimento; così voi vedete che si potrà benissimo fra gli interessati disputare avanti l'autorità civile degli effetti giuridici dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica.

Questo è sistema che io lo riconosco affatto legale, e non ho nessuna difficoltà di dichiarare che,

quando si presentasse un caso di tal genere, io non esiterei a suggerirlo al reclamante come il rimedio a cui egli debba ricorrere per la difesa dei propri diritti.

L'onorevole Manfrin ha fatto menzione di un caso speciale che sarebbe veramente degno di tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento. Egli ha accennato a provvedimenti che sarebbero stati presi contro ecclesiastici che andarono ad adempiere il loro dovere ed esercitare i loro diritti di cittadini elettori.

Io però debbo dire anche qui che nessun richiamo mi è giunto su questo particolare. Tuttavia se l'indicato sopruso fosse accaduto io non esito a dichiarare che un provvedimento disciplinare dell'autorità ecclesiastica che avesse avuto quest'oggetto non dovrebbe ricevere la sua esecuzione per gli effetti civili e non sarebbe mai ammesso dai tribunali dello Stato.

L'onorevole Manfrin ha pure fatta menzione di una circolare del Ministero relativa ai decreti pronunciati *ex informata conscientia*.

Io non credo di avere fatto nessuna circolare a questo riguardo, ed ignoro se alcuno dei miei antecessori l'abbia fatta. Dico però che questi decreti *ex informata conscientia* non potrebbero avere la loro esecuzione, quando non fossero stati pronunciati in quei rarissimi casi nei quali dai sacri canoni sono autorizzati. Quando adunque un decreto siffatto fosse pronunciato in materia che non ammetta un tale modo straordinario di provvedere, la parte che ne fosse colpita rivolgendosi ai tribunali otterrebbe certo di impedire che avesse la sua esecuzione sul terreno civile.

Parmi di avere con queste dichiarazioni sufficientemente soddisfatto alla interrogazione dell'onorevole Manfrin.

MANFRIN. L'onorevole guardasigilli ha detto che non gli risultava che nessuna lagnanza fosse stata fatta agli Economati dalle persone colpite con la sospensione *ab officio*.

Io ho già avuto l'onore di dirgli che queste lagnanze non vengono, nè potranno mai essere fatte, perchè coloro i quali facessero dei lamenti o dei ricorsi, dovrebbero perdere per sempre la speranza di vedere revocata la sentenza ecclesiastica dal loro superiore. La maggioranza quindi dei colpiti si sottomette senz'altro, costretti, se non da forza materiale, almeno da una coazione morale. Per questo motivo pertanto non avvengono ricorsi nè al Ministero, nè ai tribunali.

L'onorevole guardasigilli ha detto che non vede come gli Economati si debbano immischiare in siffatta materia. Ed in ciò siamo perfettamente d'ac-